

# FISCO – Circolare Mensile

## Novembre 2012

### IRES/IRPEF

1. Previdenza complementare - Rendimenti maturati al 31/12/2000 (Ris. 102/E)

### IVA

2. Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione (Circ. 42/E)
3. Cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra società partner (Ris. 101/E)
4. Liquidazione secondo la contabilità di cassa (Circ. 44/E)
5. Pro rata di detrazione (Corte di Giustizia europea C-511/10)
6. Detrazione d'imposta e inerenza (Cass. 20138/2012)

### VARIE

7. IMU - Termini versamento saldo 2012 e dichiarazione IMU 2012
8. Sisma Emilia - Differimento termini (Dpcm 31/10/2012) e finanziamento (Circ. 45/E)
9. Sequestro conservativo (Cass. 45847/2012)
10. Rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (Circ. 6/AT)
11. Accorpamento Agenzie fiscali

### INTERNAZIONALE

12. UE – Rapporto 2013 sulla crescita
13. UE – Financial transaction tax
14. OCSE – Incontro sul transfer pricing
15. OCSE – Global Forum sull'IVA
16. OCSE – Base erosion and profit shifting
17. BIAC – Consultazione FATCA

### ATTIVITA' DELL'AREA

18. Incontri dei gruppi di lavoro fiscali
19. Seminario fatturazione elettronica
20. Calamità naturali

## 1. Previdenza complementare - Rendimenti maturati al 31/12/2000

L'Agenzia delle entrate chiarisce il regime fiscale applicabile alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale ai soggetti iscritti alla data del 28 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti"), con riferimento ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.

Risoluzione Agenzia delle entrate 26 novembre 2012, n. 102

Il regime fiscale delle erogazioni effettuate dai fondi di previdenza complementare è stato oggetto di diversi interventi normativi che hanno differenziato il trattamento fiscale in ragione del periodo di maturazione della prestazione.

Con riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, l'Agenzia aveva già chiarito che il regime era differenziato in base al modello di gestione degli investimenti adottati dai fondi:

- le erogazioni dei fondi di tipo finanziario (a capitalizzazione) erano soggette per intero a tassazione separata con l'aliquota TFR;
- le erogazioni dei fondi di tipo assicurativo erano soggette alla predetta aliquota solo per la parte corrispondente ai contributi (premi) mentre per la quota di rendimento finanziario (calcolato come differenza tra il capitale corrisposto dall'assicurato e l'ammontare dei premi pagati) erano soggette alla ritenuta a titolo di imposta del 12,5% in quanto produttive di redditi di capitale.

Per la parte del montante maturato dopo il 31 dicembre 2000, il combinato disposto del DLgs n. 124/1993 e della Legge n. 335/1995 ha allineato la disciplina delle gestioni assicurative a quello previsto delle gestioni finanziarie, cioè l'assoggettamento a tassazione separata con aliquota del TFR. Con la norma interpretativa contenuta nell'art.1 del DL n. 669/1996 era stato però chiarito che per i "vecchi iscritti" ai fondi continuava ad applicarsi il precedente regime fiscale.

La Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la sentenza n.13642 del 22 giugno 2011, ha precisato che il trattamento fiscale è indifferente alla natura della gestione sottostante (finanziaria ed assicurativa) perché la quota di rendimento finanziario resta comunque soggetta alla tassazione applicabile sui redditi di capitale.

L'Agenzia delle Entrate si è conformata alla predetta sentenza precisando che sulle prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, erogate in forma di capitale da fondi di previdenza complementare ai "vecchi iscritti", trova applicazione la ritenuta nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota che derivi effettivamente dall'investimento sul mercato finanziario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituisca il rendimento.

Per le liquidazioni già effettuate il recupero delle maggiori imposte subite dai vecchi iscritti potrà essere recuperato tramite istanza di rimborso ex art. 38 DPR n. 602/1973 ovvero potrà provvedere il Fondo riliquidando direttamente le prestazioni erogate e presentando un modello 770 integrativo.

## 2. Operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione

L'Agenzia delle entrate fornisce utili indicazioni per l'applicazione dell'articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo, convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106). Tale articolo ha previsto la possibilità per i soggetti titolari di partita IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, di non essere soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal DPR n. 444 del 1997.

L'Agenzia preliminarmente chiarisce che la disposizione in esame non interessa i titolari di "carte fedeltà" associate ad un contratto di "netting" in forza del quale il gestore di un impianto di distribuzione si obbliga nei confronti della società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

L'obbligo dell'utilizzo della scheda carburante continua a essere vigente, al fine di poter esercitare il diritto di detrazione dell'IVA e la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi, per tutti i soggetti passivi IVA che intendono acquistare carburante senza utilizzare strumenti di pagamento elettronico.

Nel caso di utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, l'Agenzia precisa che non è necessario che la carta utilizzata per l'acquisto di carburante sia usata esclusivamente per gli acquisti relativi all'attività d'impresa o artistica o professionale.

E' necessario, invece, che le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate siano emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Inoltre, il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione, e dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo. Tali indicazioni si riferiscono, secondo l'Agenzia delle entrate, a un contenuto "minimo" che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo.

## 3. Cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra società partner

L'Agenzia delle entrate fornisce utili indicazioni circa il corretto trattamento IVA applicabile ad una particolare fattispecie di concorso a premi.

Nell'ambito del proprio programma di fedeltà, un'impresa prevede la possibilità per i propri clienti che hanno accumulato una determinata quantità di punti fedeltà, di scegliere – oltre a premi immediatamente fruibili – anche premi rappresentati da punti concernenti altre manifestazioni a premio, in-

Circolare Agenzia delle entrate 9 novembre 2012, n. 42

Risoluzione Agenzia delle entrate 26 novembre 2012, n. 101



CONFINDUSTRIA

dette da società partner dell'impresa che ha indetto il concorso a premi. In sostanza, i punti dell'impresa interessata e delle società partner potranno essere reciprocamente convertiti in base ad un preciso "rapporto di cambio" contrattualmente previsto.

Il trasferimento dei punti tra le varie società partecipanti, ai fini della successiva assegnazione ai clienti, avviene a titolo oneroso.

Secondo l'Agenzia delle entrate va preliminarmente chiarito che il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti alla società partner, è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 4), del DPR n. 633 del 1972, in quanto trattasi di compenso concernente operazioni relative a titoli simili a quelli non rappresentativi di merci.

Inoltre, dal momento che i punti trasferibili da un concorso ad un altro sono classificabili come premi e che, per effetto dell'art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997, a premi consistenti in beni e servizi non imponibili (nonché esenti) ad IVA, è applicabile l'imposta sostitutiva del 20%, l'Agenzia ritiene applicabile l'imposta sostitutiva all'operazione di acquisto di premi, esente da IVA.

## 4. Liquidazione secondo la contabilità di cassa

A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2011 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2012, è stato definito il quadro normativo per l'applicabilità della nuova disciplina di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. IVA per cassa), introdotta dall'art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Per la sintesi della disciplina dell'IVA per cassa, alla luce delle recenti indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, si rinvia [alla Circolare dell'Area n. 19585/2012](#).

Circolare Agenzia delle entrate 26 novembre 2012, n. 44

## 5. Prorata di detrazione

La Corte di Giustizia europea, chiarendo le corrette modalità per la determinazione del pro rata di detrazione dell'IVA assolta a monte sulla costruzione di un edificio adibito ad uso promiscuo, ha stabilito che non è contrario alla Sesta direttiva IVA un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d'affari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima. Ciò, tuttavia, è subordinato alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del pro rata di detrazione.

Corte di Giustizia europea C-511/10

## 6. Detrazione d'imposta e inerenza

Secondo la corte di Cassazione la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni, e in generale nelle operazioni passive, richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati ai fini delle operazioni soggette a imposta, e che l'inerenza a tali operazioni, ovvero la diretta connessione dell'acquisto con le finalità imprenditoriali, sia specificamente provata dal contribuente, quando venga contestata dall'Amministrazione finanziaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20138/2012

## 7. IMU - Termini versamento saldo 2012 e dichiarazione IMU 2012

Con due comunicati stampa pubblicati sul proprio sito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato:

- il termine per il versamento del saldo IMU 2012 al prossimo 17 dicembre 2012;
- il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU (avvenuta lo scorso 5 novembre) come previsto dall'art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012 in fase di conversione in Parlamento.

Il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione IMU è pertanto differito dal 30 novembre al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.

Con decreto del MEF del 23 novembre è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale che può essere utilizzato dal 1° dicembre 2012 per il versamento dell'IMU.

Il versamento viene fatto in un conto corrente unico indistinto per tutti i Comuni italiani: Poste Italiane Spa riverserà le somme incassate sulla contabilità speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate- Fondi della riscossione e trasmetterà alla Struttura di gestione i dati analitici dei versamenti per consentire il successivo accredito ai comuni delle somme spettanti.

Comunicati Stampa  
Agenzia delle entrate  
Decreto MEF 23 novembre 2012

## 8. Sisma Emilia - Differimento termini e finanziamento

L'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti sulla procedura prevista per il finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi (DL n. 174/12, art.11).

Il DL n. 174 ha previsto che i contribuenti che hanno beneficiato del periodo di sospensione dei pagamenti – per effetto dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno e del 24 agosto 2012, nonché dell'art. 8, comma 1 del DL n. 74/12 – provvedono al pagamento, senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2012 (che cade di domenica, dunque entro il 17 dicembre 2012). Per il pagamento dei tributi, contributi e premi, i soggetti che limitatamente ai danni subiti hanno i requisiti per accedere ai contributi previsti dall'articolo 3 del DL n. 74/12 o dall'articolo 3bis del DL n.95/12 possono, in aggiunta a tali contributi, chiedere un finanziamento agevolato della durata massima di due anni. Tale possibilità di finanziamento è stata estesa, a determinate condizioni, dal DL n. 194/12 ai titolari di redditi di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole e ai lavoratori dipendenti. Il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento, insieme alle modalità di trasmissione dello stesso, è stato approvato con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 e 31 ottobre e del 19 novembre. Il DPCM 31 ottobre 2012 ha prorogato al 17 dicembre 2012, per i soggetti che accedono al finanziamento agevolato, il termine per i pagamenti di tributi, contributi e premi che scadono nel periodo tra il 1 e il 16 dicembre.

Con la circolare in commento, l'Agenzia ha chiarito:

Circolare Agenzia delle entrate 26 novembre 2012, n. 44  
DPCM 31 ottobre 2012

- la procedura step by step per l'accesso al finanziamento e gli adempimenti da porre in essere;
- la definizione di "sede operativa" da intendersi come luogo adibito a esercizio di attività imprenditoriali o professionali, come già chiarito nella circolare n.10/09 dell'Agenzia delle Entrate;
- l'ammissibilità al finanziamento agevolato dei soggetti aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere, limitatamente agli importi sospesi e alle somme correnti dovute dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
- le modalità di applicazione della proroga prevista per intermediari (es professionisti, CAF) e imprese assistite;
- l'ammissibilità al finanziamento agevolato dei soci e associati persone fisiche di società e associazioni tassate per trasparenza e dei collaboratori di imprese familiari;
- l'irrelevanza del limite dei 250mila euro, previsto dalla legge n. 244/07, ai fini della compensazione del credito d'imposta spettante ai soggetti finanziatori. E' inapplicabile nella fattispecie anche la disciplina prevista dall'art. 31 del DL n. 78/10, relativa al divieto di compensazione in presenza di ruoli;
- la possibilità di pagamento anche in formato non cartaceo, qualora la banca sia in grado di assicurare la tempestiva e corretta imputazione al c/c vincolato;
- la possibilità che la perizia che comprova il danno sia redatta successivamente alla presentazione dell'autodichiarazione necessaria per l'accesso al finanziamento;
- la differenza tra le disposizioni del DL n.174/12 (art. 11, c.6) che prevedono per il 17 dicembre 2012 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 novembre, e le disposizioni del DPCM 31 ottobre 2012 che, per i soli soggetti che accedono al finanziamento agevolato, prevede la possibilità di differire al 17 dicembre anche i versamenti normalmente previsti dal 1 al 16 dicembre 2012.

Si ricorda, per completezza, che l'articolo 11, comma 6 – come anche le altre misure di favore per le imprese previste rispettivamente dai DL n. 74, n. 83 e n. 95 del 2012 - è stato notificato alla Commissione europea e che la procedura comunitaria di autorizzazione è attualmente in corso. Come in tutti i casi di calamità naturali, la Commissione dovrà accertarsi che l'insieme delle misure di favore previste per le imprese che hanno subito danni per effetto del sisma non porti a una sovracompensazione del danno. Si ricorda infatti che, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, la somma degli aiuti ricevuti dalle imprese a titolo di ristoro dei danni derivanti da calamità naturali non deve essere superiore all'importo dei danni materiali ed economici effettivamente subiti da ciascuna impresa, al netto degli eventuali risarcimenti già ottenuti (per polizze assicurative e simili).

## 9. Sequestro conservativo

La Corte di Cassazione Penale, sezione III, ha fornito importanti precisazioni sui principi che regolano la "confisca per equivalente", di cui all'art. 322-ter del codice di procedura penale.

Tale norma prevede che "... nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, [...], è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,

Corte di Cassazione,  
sentenza n. 45847, 23  
novembre 2012

quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo."

La fattispecie verteva sulla correttezza dell'operato del Tribunale del riesame di Firenze, che aveva restituito a un indagato per reato di dichiarazione infedele l'importo confiscato per equivalente, a seguito dell'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della proposta di accertamento con adesione, e conseguente versamento del corrispettivo dell'imposta evasa.

La Corte chiarisce, infatti, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalenza", deve essere disposto nel limite del profitto del reato, individuabile con riferimento ai reati tributari nell'imposta evasa, comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario. Il sequestro non può riguardare beni di valore eccedente il profitto del reato.

La finalità della "confisca per equivalente" è privare l'autore del reato dei benefici economici derivanti dalla sua illecita attività, anche nel caso in cui vi sia l'impossibilità di aggredire l'oggetto principale.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte il versamento delle somme indicate all'erario aveva fatto venir meno la ragione d'essere della misura cautelare applicata, quindi deve intendersi corretta la decisione del Tribunale del riesame di dissequestrare tali beni.

## 10. Rendita catastale degli immobili a destinazione speciale

L'Agenzia del Territorio ha fornito alcuni chiarimenti sui profili tecnico-estimativi della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e catastale.

L'Agenzia ha ribadito in via generale il proprio orientamento sulle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita catastale, ha fornito una serie di esemplificazioni sugli impianti da valorizzare e su quelli da escludere, ha introdotto alcuni nuovi principi che consentono di tener conto del più rapido degrado per vetustà e obsolescenza di alcuni beni, e ha fornito ulteriori chiarimenti tecnici tra cui la "cristallizzazione" al 2% del saggio di fruttuosità.

La circolare, pubblicata il giorno prima dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate (cfr paragrafo successivo), nelle intenzioni dell'Agenzia mira a favorire un'impostazione metodologica uniforme nel classamento delle unità immobiliari e un quadro generale nell'ambito del quale avviare il successivo confronto sui temi specifici di interesse dei vari settori produttivi. Si rinvia l'approfondimento dei contenuti della circolare in commento a un successivo documento di lavoro.

Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n.6/AT

## 11. Accorpamento delle Agenzie fiscali

Dal 1 dicembre 2012 è stata avviata l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e quella dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, come previsto dall'art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012. Con decreti ministeriali dell'8 novembre è stato disciplinato il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

DM 8 novembre 2012  
DL n. 95/12, art.  
23quater

Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, l'organigramma della nuova Agenzia prevede che al Direttore Attilio Befera faranno capo due vicedirettori: Gabriella Alemanno (Direzioni Centrali Catasto e Cartografia; Pubblicità immobiliare e affari legali; Osservatorio mercato immobiliare e servizi estimativi) e Marco Di Capua (Direzioni Centrali Accertamento; Normativa; Affari legali e contenzioso; Servizi ai contribuenti; Amministrazione, Pianificazione e Controllo).

## 12. UE – Rapporto 2013 sulla crescita

La Commissione Europea ha pubblicato il 28 novembre il Rapporto annuale sulla crescita, che indica le priorità europee di politica economica e, in campo fiscale, contiene raccomandazioni in merito alle riforme fiscali che gli Stati membri dovrebbero attuare. In linea con le indicazioni del Rapporto dello scorso anno (sul quale si rinvia alla [Circolare dell'Area n. 19477/2011](#)), gli obiettivi da perseguire per realizzare riforme fiscali che favoriscano la crescita sono i seguenti:

- rimodulazione del prelievo, con alleggerimento del prelievo sul lavoro e aumento delle imposte sui consumi e patrimoni;
- ampliamento delle basi imponibili, piuttosto che aumento delle aliquote d'imposta;
- aumento della tassazione ambientale;
- miglioramento della riscossione e della compliance fiscale, in particolare attraverso la lotta all'evasione;
- eliminazione della convenienza fiscale all'indebitamento;
- perseguimento di una maggiore equità e competitività del sistema fiscale, poiché sono questi due principi che determinano la legittimazione di ogni sistema fiscale per i contribuenti.

Rapporto annuale sulla crescita 2013, Commissione UE

## 13. UE – Financial Transaction Tax

BusinessEurope, l'organizzazione che rappresenta le associazioni datoriali in Europa, ha scritto l'8 novembre alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea e agli ambasciatori degli stati membri presso l'Unione per segnalare la propria preoccupazione in merito all'attuazione della cooperazione rafforzata per l'introduzione di un'imposta UE sulle transazioni finanziarie.

Si ricorda che il 27 ottobre scorso la Commissione europea ha proposto al Consiglio di autorizzare la cooperazione rafforzata tra i 10 paesi – tra cui l'Italia – che hanno comunicato la volontà di adottare un'imposta comunitaria sulle transazioni finanziarie (si rinvia in proposito alla [Circolare dell'Area n. 19577/2012](#)).

Businesseurope ha ribadito le preoccupazioni del mondo imprenditoriale per gli effetti negativi sulla crescita di un'imposta che aumenta il costo del capitale per gli investimenti, che incentiva le imprese a delocalizzare al di fuori dell'UE e che aumenta gli oneri regolatori senza affrontare i nodi critici del settore finanziario. Ferma restando questa premessa, l'eventuale introduzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe quantomeno:

- garantire un'adequata limitazione dell'ambito di applicazione dell'imposta, per limitarne al minimo gli effetti negativi;
- garantire che non siano penalizzati gli stati membri che hanno scelto di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'introduzione dell'imposta, stabilendo il principio che l'imposta si applica solo

Lettera di BusinessEurope sulla Financial Transaction Tax

quando entrambe le parti della transazione risiedono in uno Stato che ha aderito alla cooperazione rafforzata;

- essere preceduta da un'accurata analisi di impact assessment, che verifichi le conseguenze dell'introduzione dell'imposta per gli stati aderenti, per gli stati non aderenti e per il mercato UE nel suo complesso.

A metà novembre, il Consiglio Ecofin ha stabilito di non procedere al voto sulla proposta della Commissione di autorizzare la cooperazione rafforzata, perché alcuni stati membri hanno chiesto di ricevere maggiori informazioni sugli effetti dell'introduzione dell'imposta sul mercato UE.

## 14. OCSE – Incontro sul transfer pricing

Il 12 novembre si è tenuto un incontro tra OCSE, esperti governativi del transfer pricing e rappresentanti del settore privato per discutere dei tre "discussion drafts" in materia di prezzi di trasferimento, relativi rispettivamente agli aspetti di transfer pricing relativi ai beni immateriali, ai "safe harbours", come parte integrante del progetto di miglioramento degli aspetti amministrativi del transfer pricing, e agli specifici "timing issues" derivanti dagli approcci diversi utilizzati dai vari paesi nell'applicazione del principio arm's length (si rinvia in proposito alla [Circolare dell'Area n. 19577/2012](#)).

Nell'ambito degli incontri il BIAC – l'organizzazione che riunisce le associazioni datoriali dei paesi OCSE – ha espresso apprezzamento per la pubblicazione dei discussion drafts e l'occasione di confronto offerta al mondo delle imprese. Ha inoltre sottolineato l'importanza dei temi legati all'erosione delle basi imponibili e al trasferimento di utili (cfr anche punto successivo) e la necessità che tali temi siano affrontati in un quadro di regole chiare, stabili e prevedibili sul transfer pricing.

OCSE Transfer Pricing meeting, 12-14 novembre 2012

## 15. OCSE – Base erosion and profit shifting

L'OCSE ha pubblicato un [Memorandum](#) sul tema dell'erosione delle basi imponibili e del trasferimento di utili (cosiddetto BESF, Base Erosion and Profit Shifting).

Il tema, di crescente attualità, riguarda la preoccupazione delle amministrazioni fiscali che i principi internazionali sulla ripartizione della giurisdizione fiscale non siano in grado di affrontare le nuove sfide legate all'evoluzione commerciale e tecnologica. Secondo l'OCSE, le regole domestiche di imposizione non consentono di affrontare fenomeni nuovi di erosione delle basi imponibili e di trasferimento di utili legati alla globalizzazione, all'importanza crescente della proprietà intellettuale, ai continui sviluppi delle tecnologie dell'informazione. Di conseguenza, si diffondono strategie di pianificazione fiscale che, pur nel rispetto della legge, utilizzano le lacune degli ordinamenti con l'effetto di una complessiva erosione della base imponibile in molti stati.

Il tema è stato affrontato in occasione degli ultimi incontri dei G20 (a luglio 2012 in Messico e a novembre 2012). Di recente, Gran Bretagna, Germania e Francia hanno adottato una dichiarazione congiunta per chiedere un'azione coordinata, un rafforzamento degli standard internazionali di cooperazione e un sostegno forte all'OCSE per l'individuazione di possibili lacune degli ordinamenti fiscali.

Tra i temi interessati dal BESF ci sono i seguenti:

OCSE Memorandum sull'erosione delle basi imponibili, 20 novembre 2012

- trasparenza delle aliquote effettive di imposizione delle multinazionali;
- utilizzo di entità e strumenti ibridi (hybrid mismatch arrangements and arbitrage);
- applicazione dei principi delle convenzioni internazionali agli utili derivanti dalla fornitura di beni e servizi digitali;
- finanziamenti a parti correlate, captive insurance e altre transazioni finanziarie intragruppo;
- transfer pricing, con particolare riferimento al trasferimento di rischi e beni immateriali e alla ripartizione artificiosa della proprietà dei beni tra entità diverse all'interno di un gruppo etc;
- efficacia di misure antiabuso (regole generali antielusione, disciplina CFC, regole thin capitalisation, etc);
- disponibilità di regimi preferenziali per alcune attività.

## 16. OCSE – Global Forum sull'IVA

Il 7 e 8 novembre scorsi si è tenuto il primo Global Forum IVA organizzato dall'OCSE. Il Forum ha offerto l'opportunità per condividere tra rappresentanti delle Amministrazioni fiscali ed esponenti del mondo imprenditoriale politiche, esperienze e best practices per affrontare al meglio le problematiche che l'imposizione indiretta pone soprattutto nelle transazioni internazionali.

OCSE - Global Forum  
IVA

Maggiori informazioni possono essere reperite al seguente link:

<http://www.oecd.org/ctp/consumptiontax/firstmeetingoftheoecdglobalforumonvat.htm>

## 17. BIAC – Consultazione FATCA

Il BIAC, l'organizzazione che riunisce le associazioni datoriali dei paesi OCSE, ha partecipato ad ottobre scorso alla consultazione indetta dall'OCSE sull'attuazione delle regole FATCA – Foreign Account Tax and Compliance Act. A seguito della consultazione, il BIAC ha comunicato all'OCSE le proprie preoccupazioni in merito ad alcuni aspetti tecnici e alla mancanza di tempo per le imprese per preparare l'attuazione della normativa.

FATCA – Foreign Account and Tax Compliance Act

Si ricorda che la normativa FATCA, introdotta a fini antievasione, prevede obblighi dichiarativi per le istituzioni finanziarie estere in relazione a determinati conti, e che alla sua introduzione ha sollevato una serie di questioni, in particolare relative alla difficoltà per le istituzioni finanziarie di soddisfare gli obblighi dichiarativi, di applicazione delle ritenute e di chiusura di un conto, a causa di vincoli giuridici derivanti dalle normative nazionali. Per risolvere queste difficoltà è stato proposto un approccio intergovernativo finalizzato a semplificare l'applicazione pratica della normativa e a ridurre i costi per le istituzioni finanziarie. Si rinvia in proposito alla [Circolare dell'Area n. 19496/2012](#).

## ATTIVITA' DELL'AREA – Ottobre 2012

---

### 18. Riunione dei gruppi di lavoro fiscali di Confindustria

Il 21 novembre si sono riuniti i gruppi di lavoro fiscali di Confindustria.

La riunione è stata aperta dall'intervento di Andrea Bolla, Presidente del Comitato Tecnico Fisco, che ha sottolineato la centralità del fisco - in particolare in un contesto economico così delicato - e il ruolo fondamentale dei gruppi di lavoro fiscali nell'individuazione di soluzioni tecniche che possano tradursi in posizioni politiche del sistema confederale.

La riunione del Gruppo Fisco è stata dedicata all'esame del DDL delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e al lavoro in corso per la predisposizione dei decreti attuativi in materia di revisione del sistema delle sanzioni amministrative e penali, di gestione e controllo del rischio fiscale, e di "gruppo IVA". Sui profili di riforma del sistema sanzionatorio è intervenuta all'incontro la prof.ssa Livia Salvini che ha inquadrato gli ambiti prioritari di intervento. Il Gruppo è stato inoltre aggiornato sui lavori parlamentari e sugli emendamenti presentati nel corso dell'esame parlamentare degli altri provvedimenti fiscali di attualità, in particolare la legge di stabilità e il DL Crescita.

La riunione del Gruppo Fisco Internazionale è stata invece dedicata all'approfondimento dei recenti "discussion drafts" dell'OCSE in materia di stabile organizzazione e di beneficiario effettivo. E' intervenuto alla riunione il dott. Andrea Ballancin che ha presentato le proposte di modifica del Commentario OCSE, soffermandosi sui punti che sono stati oggetto di maggiore attenzione nel dibattito internazionale, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e domestica. Hanno inoltre partecipato alla riunione rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze, tra cui la dott.ssa Fiorelli che rappresenta l'Italia nel gruppo di lavoro OCSE che si occupa di questi temi.

### 19. Seminario sulla fatturazione elettronica

Il 29 novembre scorso l'Unione industriali di Torino ha organizzato un seminario sul tema delle novità normative in materia di fatturazione elettronica. I funzionari dell'Area FFW hanno relazionato sulle novità normative introdotte dalla direttiva 2010/45/UE che dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2012. Le slides utilizzate sono disponibili nella [Comunità Fisco](#).

### 20. Calamità naturali

La Commissione Europea ha avviato il 17 ottobre un'indagine sulle agevolazioni fiscali e previdenziali concesse in passato alle imprese di alcune aree colpite da calamità naturali: dal terremoto del 1990 in Sicilia, all'alluvione del 1994 nell'Italia settentrionale, al terremoto del 1997 in Umbria e Marche, al terremoto del 2002 in Molise e Puglia, al terremoto del 2009 in Abruzzo. Si rinvia in proposito alla circolare mensile di ottobre 2012.

Si tratta di un'indagine che rischia di penalizzare imprese che - in totale buona fede e nel rispetto di disposizioni nazionali - hanno usufruito di agevolazioni intese a compensare i danni subiti. Imprese che, colpite in passato dalle calamità e penalizzate oggi da una crisi economica che ne rende difficile la posizione sul mercato, rischiano di dover restituire gli importi ricevuti per il fatto che lo Stato non ha rispettato, a suo tempo, alcuni obblighi comunitari.

Confindustria ha contattato le autorità italiane coinvolte nella gestione del dossier, e ha segnalato la possibilità e la necessità di individuare una soluzione tecnica che consenta di rispettare gli obblighi comunitari senza penalizzare ingiustificatamente le imprese. Le associazioni e le imprese dei singoli territori interessati sono invitate a contattare l'Area FFW per ogni ulteriore informazione in merito.